



COMUNE DI VALERA FRATTA

PROVINCIA DI LODI

P.zza Vittoria, 6 – Tel. 0371.99000 – Fax 0371.99348 – c.a.p. 26859

C.F. 84503080156 – P.IVA 07910930150

E-mail: ragioneria@comune.valerafratta.lo.it

E-mail certificata: valerafratta@cert.elaus2002.net

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ASSOCIATO/CONVENZIONATO CON IL COMUNE DI MARUDO PER LA CONDUZIONE DELLO SCUOLABUS IN POSSESSO/DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI VALERA FRATTA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto ha per oggetto la conduzione del mezzo "scuolabus" - di proprietà e/o disponibilità comunale - per garantire:

A) il giornaliero servizio di trasporto scolastico per n.3 (tre) anni scolastici, e specificatamente il 2019/2020 il 2020/2021 ed il 2021/2022, degli alunni (residenti in Valera Fratta e Marudo) frequentanti i plessi scolastici della scuola secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) siti nel comune di S.Angelo Lodigiano - il tutto in conformità al vigente calendario scolastico ed agli orari di inizio e termine delle attività scolastiche e comprensivo dei rientri pomeridiani. Per questo servizio si prevede un impegno complessivo massimo per anno scolastico di n. 450 ore (n. 1.350 ore per il triennio in oggetto)

B) il servizio settimanale di trasporto (e ritorno) dei ragazzi frequentanti la scuola dell'Infanzia residenti sia a Marudo che a Valera Fratta, all'impianto natatorio di S.Angelo Lodigiano per lo svolgimento di attività "curricolari" richieste/disposte/autorizzate dalle competenti Autorità scolastiche (con inizio orientativamente dal mese di marzo) e di cui le Amministrazioni comunali (anche disgiuntamente) riterranno di agevolare/farsi carico. Per questo servizio si prevede un impegno complessivo massimo per anno scolastico di n. 80 ore (n. 240 ore per il triennio in oggetto)

C) solo con riferimento al comune di Valera Fratta: il trasporto di studenti residenti (in orari extracurricolari per n.1 giorno la settimana - orientativamente il venerdì nelle ore tardo pomeridiane - dal mese di ottobre al mese di maggio dell'anno successivo) **all'impianto natatorio di S.Angelo Lodigiano** per lo svolgimento di attività "ricreative/del tempo libero" organizzate dall'Amministrazione del suddetto comune. Durante lo svolgimento di tale servizio **è necessario garantire la presenza di un soggetto accompagnatore/assistente** che svolga attività di di Vigilanza/CUSTODIA degli UTENTI sia in relazione al trasporto sul mezzo messo a disposizione del comune sia presso la piscina; si precisa che il servizio sarà attivato facoltativamente dal Comune nel caso, la predetta "assistenza", dovrà essere assicurata anche nei confronti di utenti "diversamente abili". Per questo servizio si prevede un impegno complessivo massimo per anno scolastico di n. 166 ore (n. 498 ore per il triennio in oggetto) il numero delle ore è riferito sia alla figura dell'autista sia a quella dell'accompagnatore

D) solo con riferimento al comune di Valera Fratta: trasporto per "uscite didattiche", come definite dalle competenti Autorità scolastiche e/o corpo insegnante dei plessi di primaria e dell'infanzia di Valera Fratta (orientativamente n.15 per anno scolastico). Per questo servizio si prevede un impegno complessivo massimo per anno scolastico di n. 45 ore (n. 135 ore per il triennio in oggetto)

Lo Scuolabus, marca "Fiat Iveco Cacciamali" ed immatricolato nell'anno 2005, con n. 56 posti a sedere compresi conducente e due accompagnatori - con circa 215.000 km. percorsi al 31/05/2019 verrà concesso in comodato d'uso gratuito sottoscritto tra le parti. Non sarà messa a disposizione alcuna rimessa o luogo di ricovero.

Art. 2 - DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO

L'appalto del servizio di cui all'art.1 ha la **durata di 3 (tre) anni scolastici come indicato al precedente art.1**, con decorrenza e conclusione secondo quanto definito dalle competenti autorità scolastiche .

Il calendario relativo al servizio annuale verrà comunicato dal Comune di Valera Fratta antecedentemente l'inizio del servizio.

L'appaltatore dovrà iniziare il servizio a decorrere da tale data e proseguirlo per tutto il periodo previsto.

La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'aggiudicatario, in via d'urgenza, ai sensi e per gli effetti del citato D.Lgs. 50-016 e s.m.i.; il contraente-appaltatore, esplicitamente, accetta questa possibilità senza opporre riserve. Qualora durante il periodo di vigenza del contratto la Stazione Appaltante dovesse essere costretta a rimodulare sostanzialmente il trasporto scolastico con modalità difformi - per esigenze dovute ad eventuali riorganizzazioni scolastiche oppure per il venire meno della richiesta, oppure altresì per scioglimento della convenzione tra gli enti, oppure altresì ritenesse di costituire altre modalità di servizio di trasporto - è in sua insindacabile facoltà di risolvere il rapporto contrattuale instaurato con preavviso di almeno tre mesi e portando a termine l'anno scolastico eventualmente in corso, senza che detta risoluzione costituisca titolo per la richiesta di alcuna forma di risarcimento da parte dell'appaltatore.

Qualora alla scadenza dell'appalto la Stazione Appaltante non abbia ancora provveduto ad individuare il successivo contraente, l'appaltatore è tenuto a garantire il servizio prestato per tutto il tempo necessario fino alla data di assunzione del servizio da parte della Ditta subentrante e alle medesime condizioni di cui al contratto d'appalto, dietro semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e - comunque - per un periodo massimo di mesi tre.

La Ditta aggiudicataria si obbliga a stipulare il contratto previo versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione, registrazione e tutte (nessuna esclusa) inerenti e conseguenti al contratto stesso alla data che sarà comunicata dal Comune. Nel caso in cui la ditta non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti il contratto nei termini fissati, decade automaticamente dall'aggiudicazione con semplice comunicazione scritta del Comune. In tal caso, oltre alla perdita della cauzione provvisoria che verrà incamerata dal Comune, saranno altresì a carico della Ditta tutte le spese che il suddetto Comune dovrà comunque sostenere per l'indizione di una nuova procedura di appalto e la stipula di un nuovo contratto con altro contraente, nonché quelle necessarie a garantire il servizio stesso con altro operatore commerciale durante il periodo di espletamento delle relative procedure di appalto sino alla stipula del nuovo contratto.

Art. 3 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

In ogni caso non sono ammesse offerte recanti disposizioni/condizioni difformi dai documenti di appalto e/o dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.

Art. 4 - SPESE DI APPALTO. FINANZIAMENTO

Le spese per le prestazioni di appalto - da determinarsi a seguito della definizione della procedura di appalto - è finanziato con mezzi propri di bilancio da parte del Comune di Valera Fratta.

Art. 5 - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di conduzione/trasporto è e deve essere svolto nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e dovrà essere gestito con piena autonomia organizzativa complessiva dall'appaltatore; quanto sopra con particolare riferimento all'organizzazione delle fermate/punti salita e discesa - fermo restando che comunque almeno n.1 dovrà essere allocata nel "capoluogo" di entrambi gli enti - e degli orari per l'utenza, fermo restando la necessità di assicurare l'arrivo degli studenti "per tempo" alle lezioni

Il servizio ha inizio in coincidenza con l'avvio dell'anno scolastico e termina con l'ultimo giorno di scuola previsto dal calendario scolastico.

In particolare si svolge in tutti i giorni feriali, ed esclusi quindi, di norma, la giornata del sabato nonché:

- I giorni previsti nel calendario scolastico come vacanze ordinarie o riconosciuti come tali dall'autorità scolastica;
- I giorni di chiusura delle scuole in conseguenza di eventi particolari (scioperi del pubblico impiego, consultazioni elettorali, luttii nazionali, calamità naturali);
- I giorni nei quali è programmata una gita scolastica/uscita didattica;

L'appaltatore dovrà autonomamente verificare le date di inizio e di termine delle lezioni scolastiche e comunicarle - prima dell'inizio dell'anno scolastico - dal Responsabile del competente Servizio

Nel caso in cui il Comune di Valera Fratta chieda di non svolgere il servizio per motivi diversi da quelli previsti al punto 1) e non imputabili all'Appaltatore, quest'ultimo ha diritto ad un compenso pari al **10%** (dieci) dell'importo giornaliero da contratto.

In tali casi la sospensione del servizio è comunicata con almeno un giorno di anticipo.

Nel caso in cui il comune di Valera Fratta chieda di ridurre il servizio giornaliero, fuori dalle ipotesi previste dal punto 1), la Ditta Aggiudicataria ha diritto ad un compenso pari al 40% (quaranta PER CENTO) dell'importo giornaliero da contratto.

Il servizio di trasporto/conduzione inoltre è:

- regolato dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto e dai documenti di appalto, oltre che dalle norme del Codice Civile e del Codice della Strada (compreso il relativo Regolamento di Esecuzione/attuazione), dal Decreto legislativo n.50/2016 e successive modifiche e integrazioni. Il servizio è, inoltre, regolato dalla normativa statale e regionale in materia e - in particolare - dal D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico", dal D.M. 18 aprile 1977 (e successive modifiche ed integrazioni) e dal D.M. 20 dicembre 1991 n.448 in materia di accesso alla professione di trasportatori di viaggiatori su strada in quanto applicabili
- svolto in forma associata/convenzionata tra i comuni di Valera Fratta (capo convenzione) e Marudo (Lodi)

Il suddetto scuolabus verrà concesso in uso esclusivo all'appaltatore, che provvederà - a proprie spese e cura - ad un adeguato ed idoneo "ricovero" del medesimo, nonché alla provvista delle spese di carburante. Inoltre dovrà provvedere - a sue spese e cura - alla conduzione del mezzo presso officine autorizzate o strutture della Motorizzazione Civile per lo svolgimento delle attività di "revisione" del suddetto mezzo sia di carattere ordinario annuale che straordinario

Il servizio di accompagnamento/assistenza ad un centro natatorio prevederà la messa a disposizione/presenza di n.1 accompagnatore - di norma il venerdì dalle ore 15.00 previsto come orario di prelievo degli alunni dal territorio comunale per la conduzione ad impianto natatorio (di norma quello sito in Sant'Angelo Lodigiano) e fino alle 18.00, orario di rientro in Valera Fratta. Il Comune comunicherà alla aggiudicataria, in forma scritta e per tempo debito, l'esatto ammontare delle ore di attività da svolgere e l'articolazione giornaliera delle attività, che riguarderanno un giorno alla settimana

Per quanto riguarda i servizi/prestazioni descritti al punto C) dell'art. 1, si precisa che è scelta insindacabile del Comune prevedere se attivare o meno gli stessi per uno o più annualità di durata del presente appalto. Nel caso in cui il Comune decidesse l'attivazione o meno per uno o più annualità, dovrà dare notizia della decisione all'appaltatore entro il mese di 15 settembre di ogni anno. Nel caso di non attivazione dei servizi di cui al punto C), il Comune opererà una riduzione del prezzo d'appalto annuo pari al 10% (in quanto, tale misura è stata calcolata quale percentuale di incidenza).

Il Comune sarà tenuto a fornire all'aggiudicataria ogni notizia utile per la conoscenza dell'utente e per la migliore attuazione del progetto operativo.

Potranno essere previsti dei momenti di confronto e programmazione tra gli operatori della e l'equipe scolastica al fine di monitorare e aggiornare la situazione degli utenti; le relative ore prestate dalla ditta verranno liquidate separatamente rispetto alle ore di effettiva assistenza.

La Ditta appaltatrice deve garantire l'attivazione del servizio e/o l'applicazione di eventuali modifiche e variazioni di programma di assistenza, entro 48 ore dal ricevimento della

richiesta da parte del Comune. In casi di particolare e documentata urgenza, previa richiesta scritta dello stesso Comune, l'aggiudicataria dovrà attivare il servizio entro la giornata.

Art. 5bis - Caratteristiche del personale impiegato.

Il servizio sarà svolto dall'aggiudicataria mediante proprio personale debitamente qualificato ed affidabile, per il quale garantirà l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di previdenza ed assistenza.

Gli operatori dovranno essere in possesso almeno del diploma di "scuola dell'obbligo".

L'aggiudicataria si impegna inoltre:

1. ad operare con un numero adeguato di operatori di ambo i sessi e a limitare i fenomeni di turnover, tali da compromettere la peculiarità del servizio ed il rapporto operatore/utente;
2. a garantire la non interruzione del servizio, che si intende esteso a tutto l'anno scolastico come fissato dalle competenti Autorità Scolastiche.
3. a sostituire immediatamente il personale assente per qualsiasi motivo

L'Impresa Aggiudicataria dovrà garantire, compatibilmente con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'Aggiudicataria ai fini dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, l'assunzione prioritaria dell'autista già in servizio, favorendo il passaggio dal precedente soggetto gestore alla nuova gestione previa assunzione con medesima tipologia contrattuale, mantenendo il medesimo inquadramento e livello contrattuale, senza soluzione di continuità nella progressione dell'anzianità lavorativa e con riconoscimento della medesima retribuzione da contratto nazionale in essere, ivi compresi gli scatti di anzianità maturati.

In caso di passaggio a nuova tipologia contrattuale, ove questa fosse meno vantaggiosa di quella sino ad allora goduta, al lavoratore riassunto dovrà essere in ogni caso garantito il maturato economico sino ad allora goduto.

Qualora il personale optasse per mantenere in essere il rapporto di lavoro con il precedente gestore, l'Impresa Aggiudicataria avrà cura di acquisire la rinuncia espressa formulata per iscritto e debitamente sottoscritta dal soggetto rinunciatario, che dovrà essere trasmessa in copia anche al Comune.

Art. 6 - OBBLIGHI DELL' APPALTATORE

Il comune si riserva di effettuare verifiche relative ad eventuali disagi per l'utenza o in ordine a reclami presentati.

L'Appaltatore dovrà garantire altresì:

- a) il rispetto dei contratti di lavoro, anche di carattere decentrato/locale.
- b) il rispetto della legislazione in materia di infortuni sul lavoro.
- c) l'osservanza delle disposizioni di Legge (con particolare riferimento alla L. n.68/89) che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché delle disposizioni di Legge (con particolare riferimento al D.lgs. 81/08) che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro.
- d) la copertura assicurativa degli addetti allo svolgimento del servizio, esonerando da ogni responsabilità il Comune/i comuni.
- e) la retribuzione ai suoi operatori in misura non inferiore a quella stabilita dalla normativa del lavoro vigente ed i contratti di lavoro (anche locali/territoriali), oltre ad assolvere a tutti i conseguenti oneri - compresi quelli previdenziali, assicurativi e similari. Qualora l'appaltatore non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, il Comune procederà alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria o ad altre Ditte che il Comune si riserva di identificare successivamente al verificarsi dell'evento. Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'appaltatore.
- f) un'efficace gestione delle "relazioni" con gli utenti, le cui eventuali "criticità" dovranno comunque essere comunicate ai Comuni associati
- g) lo svolgimento e comunque il finanziamento integrale di adeguate attività/operazioni di pulizia "ordinaria" delle parti esterne ed interne dello scuolabus

L'Appaltatore, entro 5 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione ed a soli fini informativo/conoscitivi, è tenuto a comunicare il/i nominativo/i del personale addetto alla conduzione corredato di indicazione della residenza e di recapiti telefonici "fissi" e "mobili".

Le sostituzioni temporanee dovute a causa di forza maggiore (malattia, ecc..) dovranno avvenire tempestivamente garantendo comunque la piena ottemperanza al D.lgs. n.39-014 (e

s.m.i.) e alla normativa vigente

L'Appaltatore è tenuto a segnalare **- con tempestività -** al comune di Valera Fratta, tramite e-mail (info@comune.valerafratta.lo.it) oppure indirizzo pec comunale (valerafratta@cert.elaus2002.net) o tramite telefax al numero 0371-99348, ogni causa di impedimento, problema che possa influire sulla qualità del servizio e ogni qualvolta venga effettuata una sostituzione del personale.

Il Comune di Valera Fratta si riserva, comunque, la facoltà di indicare all'Appaltatore gli operatori/addetti che (a suo giudizio) non risultassero idonei allo svolgimento del servizio ed a definire, in accordo con esso, le modalità del loro obbligatorio avvicendamento.

Il suddetto ente si riserva altresì la facoltà di effettuare, a mezzo di proprio personale in caso di necessità e previo avviso all'appaltatore, periodici controlli sul comportamento dell'utenza. L'appaltatore è tenuto ad autorizzare ed agevolare l'effettuazione di detti controlli.

L'appaltatore dovrà individuare un proprio referente quale responsabile del servizio di trasporto scolastico, che dovrà tenere i contatti con la Stazione Appaltante per qualsiasi genere di comunicazione o in caso di necessità e dovrà essere raggiungibile telefonicamente dalle ore 7.00 alle ore 18.00.

Dovrà inoltre comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del responsabile della sicurezza ai sensi del D.lgs. n.81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

L'appaltatore dovrà garantire la puntualità, la regolarità, la sicurezza e la continuità del servizio, salvo i casi di forza maggiore, che dovranno essere immediatamente comunicati al comune.

L'appaltatore è inoltre tenuto a garantire la continuità del servizio, anche in caso in cui eventi eccezionali o gravi motivi non consentissero temporaneamente al medesimo di svolgere regolarmente e puntualmente il servizio. Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali dalla legislazione vigente (art.1 legge 12.6.1990 n.146 e s.m.i.), l'appaltatore si impegna ad assicurare la continuità del servizio di trasporto scolastico, garantendo i contingenti minimi in caso di sciopero del personale ai sensi delle norme vigenti in materia di servizi pubblici essenziali e di autoregolamentazione del diritto di sciopero.

L'appaltatore è tenuto ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni in materia di circolazione sulle strade e aree pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc.), nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno - eventualmente - successivamente emanate.

Non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburanti, operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire le disposizioni che venissero impartite dalla Stazione Appaltante in merito alla regolarità e al buon andamento del servizio.

L'appaltatore assume l'obbligo di trasportare gli utenti sotto la propria responsabilità dal luogo di partenza a quello di arrivo, garantendone la salita e la discesa dal mezzo, nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza e nel rispetto degli orari scolastici sia per l'entrata che per l'uscita.

Su richiesta del Comune, l'appaltatrice è tenuta ad effettuare una prova del percorso assegnato prima dell'inizio dell'anno scolastico, unitamente ai Responsabili dei Servizi comunali o loro incaricato, per verificare i tempi di percorrenza.

La Ditta deve provvedere a trasmettere i nominativi degli autisti, con relativi numeri di cellulare, dovranno essere comunicati con nota scritta al Responsabile del Servizio in ogni caso prima dell'avvio dell'anno scolastico.

In caso di variazioni del personale addetto al trasporto la Ditta aggiudicataria è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Responsabile del Servizio del comune di Valera Fratta

per i necessari aggiornamenti.

La appaltatrice è pure tenuta a dare al Comune immediata comunicazione telefonica degli eventuali sinistri verificatisi, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno a persone o cose si sia verificato.

Art. 7 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Si precisa - ai sensi e per gli effetti della legge 3.8.2007 n.123 (e s.m.i.) recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro" - che il servizio di cui al presente appalto non presenta rischi da interferenze. Conseguentemente e in applicazione della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n.3 del 5.3.2008, la Stazione Appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (c.d. DUVRI).

Si precisa, inoltre, che l'attività di controllo, effettuata con personale della Stazione Appaltante, non presenta allo stesso modo rischi da interferenza, in quanto trattasi di attività sporadica svolta in locali/luoghi non messi a disposizione dalla Stazione Appaltante stessa. L'appaltatore dovrà, tuttavia, fornire alla Stazione Appaltante le indicazioni sulle modalità di svolgimento di tale servizio. L'appaltatore stesso autorizza l'effettuazione dei detti controlli.

Si ricorda tuttavia, che per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, le imprese sono tenute ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Art. 8 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO

Laddove il Comune, per sopperire alla carenza organizzativa della Ditta appaltatrice e garantire così la continuità del servizio stesso, sia costretto a ricorrere ad altro operatore economico non dovrà corrispondere alla Ditta appaltatrice il relativo corrispettivo giornaliero convenuto, con applicazione - anzi - della penale di rito nonché il recupero dalla stessa della maggiore ulteriore spesa all'uopo sostenuta (recupero della differenza).

Art. 9 - ORARI E PERCORSI

Il servizio di trasporto deve essere effettuato secondo gli orari stabiliti dall'appaltatore - all'inizio dell'anno scolastico - e debitamente comunicati al Comune di Valera Fratta in modo tale da garantire l'arrivo a S.Angelo Lodigiano (plessi di Via Montegrappa e viale Europa) in tempo utile per l'inizio delle lezioni con ritorno fissato in orari immediatamente successivi con il termine delle lezioni tali da garantire il trasporto sia ai ragazzi frequentanti i suddetti plessi di S.Angelo Lodigiano (plessi di Via Montegrappa e viale Europa)

Ferma ed impregiudicata ogni e più ampia autonomia gestionale in ordine alle modalità di organizzazione del servizio, la Ditta aggiudicataria dovrà comunque garantire agli studenti il raggiungimento del/i plesso/i, attenendosi obbligatoriamente agli orari stabiliti dalle competenti Autorità scolastiche.

Analogamente per quanto riguarda il trasporto degli alunni delle Scuole di Marudo all'impianto natatorio di S.Angelo Lodigiano per lo svolgimento delle attività scolastico/curricolari

Qualora in una determinata giornata risulti modificato - per un qualsiasi motivo - l'orario di entrata o di uscita di una scuola, la Ditta aggiudicataria è tenuta ad adeguarsi al nuovo orario, compatibilmente con le altre esigenze legate ad impegni assunti con il Comune.

Ciascun comune associato dovrà comunicare autonomamente (o congiuntamente) all'appaltatore gli orari dei servizi, dandone notizia all'altro ente.

Art. 10 - PERSONALE

Il servizio deve essere effettuato con personale di provata capacità professionale ed in possesso dei requisiti di idoneità richiesti, in possesso di regolare patente di guida per la tipologia di automezzi adibiti all'appalto e di ogni altra certificazione/documentazione prescritta dalla normativa vigente in materia, restando in proposito ogni responsabilità

nessuna esclusa in carico all'appaltatore anche in caso di mancate verifiche e controlli da parte della stazione appaltante.

L'aggiudicataria deve garantire che il personale adibito non abbia subito condanne penali (anche di primo grado) o non abbia procedimenti penali in corso per reati attinenti la tutela dei minori (es. pedofilia), garantendo un costante "monitoraggio" in tal senso ed informando adeguatamente l'appaltatore sulle risultanze.

L'aggiudicataria, oltre a dover garantire sempre e comunque il servizio provvedendo per le sostituzioni di personale assente dovrà in particolare sostituire immediatamente il personale che:

- venisse dichiarato inabile al servizio/alle prestazioni dalle Autorità preposte
- risulti indagato formalmente in procedimenti penali per reati di cui al precedente punto.
- risulti, in modo inoppugnabile, abituale consumatore di sostanze alcoliche e/o stupefacenti/alteranti
- non sia stato destinatario di provvedimenti di ritiro/revoca o sospensione della patente di guida e/ del certificato abilitativo

il tutto garantendo un costante "monitoraggio" in tal senso ed informando adeguatamente l'appaltatore sulle risultanze.

Al momento della stipula del contratto, l'appaltatore dovrà fornire l'elenco nominativo del personale e, entro un mese da eventuali variazioni, comunicarne gli aggiornamenti.

Tra la Stazione Appaltante e il personale dell'appaltatore non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro.

Il personale in servizio dovrà essere facilmente identificabile nelle forme che l'appaltatore riterrà più opportune (divisa, distintivi, ecc..) e dovrà osservare, oltre a tutte le norme vigenti in materia, le prescrizioni di cui al successivo art.12 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'appaltatore dovrà richiamare, multare e - se necessario - sostituire i dipendenti che non mantenessero un comportamento corretto e riguardoso verso gli utenti, anche su semplice richiesta della Stazione Appaltante.

L'appaltatore è tenuto a osservare tutte le disposizioni legislative e i contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro e il trattamento previdenziale di categoria del personale dipendente.

E' tenuto, altresì, all'osservanza e all'applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni di cui alla vigente legislazione in materia.

Ai sensi dell'art.6 comma 1 della legge n.123/2007 e s.m.i., il personale dell'appaltatore e del subappaltatore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre la tessera di riconoscimento.

Qualora l'appaltatore o i subappaltatori, quali datori di lavoro, abbiano meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma precedente mediante annotazione - su apposito registro vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente e da tenersi sul luogo di lavoro - degli estremi del personale giornalmente impiegato nell'appalto.

Ai fini del comma precedente, nel computo delle unità lavorative, si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi, per i quali si applicano le disposizioni di cui al predetto art.6, comma 1.

Le violazioni delle succitate disposizioni previste dalla suddetta normativa comportano l'applicazione, rispettivamente, in capo al datore di lavoro e al lavoratore, delle sanzioni previste dall'art.6, comma 3, della citata legge.

La Stazione Appaltante potrà effettuare periodicamente la verifica sulla regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva o altro previsto dalla vigente normativa

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo in materia di contribuzioni accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dagli enti preposti, la medesima comunicherà all'appaltatore e se nel caso anche ai detti enti preposti, l'inadempienza accertata e procederà alla relativa detrazione sui pagamenti in acconto se i servizi sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i servizi sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'appaltatore delle somme

accantonate non sarà effettuato sino a quando dagli enti preposti non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento dei danni.

L'appaltatore curerà l'osservanza della normativa vigente in materia di informazione, protezione e sicurezza dell'impiego e delle condizioni di lavoro, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità. Dovrà anche informare e aggiornare il proprio personale ai sensi del D.lgs. n.81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Resta inteso che l'appaltatore, nel redigere l'offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro.

Art. 11 - PERSONALE DI ACCOMPAGNAMENTO

Rimane a carico del comune di Valera Fratta l'eventuale messa a disposizione/fornitura del personale di assistenza sull'automezzo adibito al trasporto scolastico degli stessi.

Le competenze del personale di accompagnamento consistono nel favorire un clima di tranquillità che consenta all'autista di svolgere al meglio il proprio servizio ed agli utenti di trascorrere agevolmente il periodo di permanenza su detto mezzo.

Indicativamente le mansioni dell'accompagnatore sono le seguenti:

- accertarsi che durante il tragitto tutti i bambini siano regolarmente seduti;
- assistere i bambini nella fase di salita e discesa dall'autobus;
- controllare che i trasportati non arrechino danno a se stessi e o ai loro compagni con comportamenti eccessivi e scorretti;
- trattenere sullo scuolabus i bambini se alla fermata non è presente l'adulto di riferimento che, in tal caso, dovrà essere reperito telefonicamente. In caso di mancato reperimento dell'adulto di riferimento, il bambino dovrà essere riaccompagnato a scuola e affidato alla medesima. Il personale di accompagnamento dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento.

Art. 12 - NORME COMPORTAMENTALI

Durante lo svolgimento del servizio, il conducente del veicolo deve osservare le seguenti norme comportamentali:

- Non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza.
- Assicurarsi che tutti gli alunni presenti alle fermate stabilite salgano sul mezzo in condizioni di assoluta sicurezza e che scendano solo in presenza di un genitore o di altra persona adulta autorizzata/segnalata. Le modalità di affidamento degli alunni, in caso di assenza di genitore o persona adulta debitamente autorizzata, saranno comunicate alla Ditta appaltatrice prima dell'effettivo inizio del servizio dal Responsabile della competente Struttura Comunale. Ove si verificassero problematiche relative all'assenza del genitore o di persona adulta debitamente autorizzata la Ditta aggiudicataria è tenuta a darne tempestiva comunicazione al comune, che prenderà i provvedimenti del caso.
- Mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti delle persone con le quali entra in contatto ed un rapporto di collaborazione con il personale adibito alla sorveglianza ed accompagnamento degli alunni delle Scuole dell'Infanzia messo a disposizione dal Comune per il trasporto di detti alunni;
- Tenere una velocità ed una modalità di guida che assicuri la migliore sicurezza dei trasportati – oltre al rispetto delle indicazioni normative (in primis il Codice della Strada)
- Non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
- Garantire il massimo benessere psico/fisico astenendosi dal fumare e dall'assumere bevande alcoliche o sostanze alteranti sul mezzo;
- Osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti e svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione;
- Essere dotato di telefono cellulare funzionante al fine di garantire la tempestiva comunicazione di ogni avversità eventualmente occorsa e/o "comunicazione di servizio";

- Non usare, durante le attività di trasporto e nemmeno in assenza di passeggeri, il suddetto telefono cellulare se non per comunicazioni necessitanti di cui al punto precedente
- Non trasportare alcun soggetto non iscritto al servizio o "addetto"/necessario allo svolgimento del medesimo, nemmeno a titolo di cortesia

Art. 13 - SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

Il Comune ha facoltà di chiedere alla Ditta appaltatrice l'immediata sostituzione dell'autista che, a suo esclusivo ed insindacabile giudizio, risulti non idoneo sotto il profilo della sicurezza o sotto l'aspetto di un corretto rapporto con gli utenti del servizio in predicato.

In tal caso la Ditta appaltatrice deve procedere alla sua sostituzione con immediatezza e, comunque, entro e non oltre tre giorni dalla segnalazione, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art.18 del presente capitolato speciale d'appalto.

Art. 14 - RESPONSABILITA'

Il servizio si intende esercitato a totale rischio e pericolo dell'appaltatore, che risponderà direttamente e per intero dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del medesimo, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.

In particolare, l'appaltatore assume ogni responsabilità in merito agli utenti, ininterrottamente dal momento in cui vengono presi in carico salendo sui mezzi e fino al momento in cui vengono riconsegnati nei luoghi previsti finali (scuola o fermata), sollevando completamente la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'appaltatore assume inoltre tutte le responsabilità civili e penali per infortuni e per ogni danno arrecato o procurato a trasportati, a terze persone e a cose, anche se arrecati da propri dipendenti e/o collaboratori, tenendo indenne la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità diretta o indiretta.

E' vietato il carico sui mezzi adibiti al trasporto scolastico di persone diverse dagli alunni e dall'eventuale personale addetto alla custodia degli alunni stessi, se non autorizzati per iscritto dal Comune di Valera Fratta. E' fatta salva la presenza di personale comunale addetto ai controlli di cui all'art.8 del presente capitolato speciale di appalto. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al d.lgs. 81-2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Non sarà accordato all'appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie, o danni, di qualunque natura, che si verificassero durante il periodo di validità del contratto e/o durante lo svolgimento dei servizi.

Per eventuali danni/infortuni causati dagli utenti agli automezzi, l'appaltatore manleva la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità. L'appaltatore comunicherà per iscritto e a titolo informativo il fatto accaduto entro un giorno al Comune ed all'Autorità Scolastica competente .

Art. 14 bis – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune concorre unitamente alla Ditta aggiudicataria alla realizzazione del servizio, garantendo quanto di seguito:

- polizza assicurativa per la circolazione dello scuolabus di proprietà, come descritto all'art. 5;
- pagamento della tassa di circolazione;
- pagamento del costo per la pratica di revisione periodica;
- verifica in ordine al regolare svolgimento del servizio; in particolare il Comune può provvedere in qualsiasi momento, a verificare la conformità delle attività svolte con quanto indicato nel progetto presentato dal soggetto aggiudicatario;
- verifiche relative ad eventuali disagi per l'utenza o in ordine a reclami presentati.

Le eventuali sanzioni relative alle violazioni del codice della strada elevate durante il

servizio svolto dalla Ditta aggiudicataria, verranno addebitate alla medesima aggiudicataria.

Il Comune di Valera Fratta manterrà inoltre a proprio carico le seguenti attività e funzioni:

- la funzione di indirizzo e di controllo sulla gestione del servizio;
- la eventuale determinazione delle tariffe a carico degli utenti
- la gestione di tutti gli adempimenti inerenti alla raccolta delle iscrizioni,
- la definizione dei "giri scuolabus" in accordo con l'Aggiudicatario;
- la trasmissione degli elenchi degli utenti iscritti al servizio
- la gestione delle eventuali richieste di agevolazione tariffaria, l'emissione dei ruoli, il controllo dei pagamenti e la gestione dei solleciti
- la gestione economica e generale del servizio.

Art. 15 - RECLAMI

Nell'ottica del miglioramento continuo e della soddisfazione del cliente-utente per la gestione dei reclami, dovrà essere seguita la seguente procedura:

- 1) il reclamo effettuato da parte degli utenti, Autorità Scolastiche ecc. all'appaltatore, dovrà essere da questo recapitato al Comune di Valera Fratta tempestivamente;
- 2) il Comune suddetto, entro 15 giorni dal ricevimento del reclamo, inoltrerà la contestazione all'appaltatore a mezzo di lettera raccomandata A.R., PEC o notificazione ai sensi di legge;
- 3) l'appaltatore dovrà rispondere entro 10 giorni dal ricevimento della lettera di contestazione;
- 4) la risposta sarà tempestivamente trasmessa all'autore del reclamo.

Art. 16 - MODIFICHE DELLA PRESTAZIONE

In corso di contratto il Comune di Valera Fratta ha la facoltà di modificare l'articolazione organizzativa del servizio di trasporto qualora se ne ravvisi la necessità.

Di tali modifiche l'Appaltatore sarà avvisato con almeno cinque giorni di anticipo.

Nel caso in cui, durante l'anno scolastico o durante tutta la vigenza contrattuale, dovessero intervenire modificazioni nel numero degli utenti o nella loro ubicazione sul territorio comunale con relativa modifica dell'itinerario giornaliero, la Ditta appaltatrice avrà cura di provvedere alla modificazione dell'itinerario senza alcun onere aggiuntivo per il Comune suddetto dandone, nel contempo, comunicazione scritta al Responsabile del Servizio.

Nondimeno, durante l'intera vigenza del contratto, ogni modificazione riguardante l'itinerario, il numero degli utenti e quant'altro, comunque connesso alle esigenze del servizio, si intenderà a totale carico della Ditta Appaltatrice senza ulteriori oneri per il Comune.

Art. 17 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto alla ditta appaltatrice di subappaltare e/o cedere in tutto o in parte il contratto d'appalto.

In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Si precisa che l'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

La Stazione Appaltante non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto, bensì è fatto obbligo all'appaltatore stesso di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia.

Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

Art. 18 - PENALI

Qualora la Ditta appaltatrice interrompa il servizio, il Comune di Valera Fratta è autorizzato a rivolgersi ad altro operatore economico addebitando alla Ditta appaltatrice inadempiente la differenza tra il costo giornaliero del servizio stesso e quanto dalla stessa corrisposto a titolo di spesa per l'analoga prestazione fatta svolgere ad altro operatore, nonché l'ulteriore aggiuntiva penale di €. 260,00 pro-die.

Se tale situazione dovesse verificarsi una seconda volta in corso di contratto, sarà applicata una penale pari al doppio, e quindi di €. 520,00.

Il verificarsi di una terza violazione comporta l'immediata risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 del codice civile e l'applicazione di una penale pari al 25% del valore del presente Contratto, nonché l'incameramento della cauzione da parte del Comune.

Tutte le infrazioni agli obblighi che derivano da disposizioni legislative e regolamentari, da ordinanze municipali e dal presente Capitolato, saranno contestate all'appaltatore per iscritto, a mezzo di lettera Raccomandata A.R. o "pec", del Comune di Valera Fratta

L'appaltatore, entro 10 giorni dal ricevimento della lettera di contestazione, dovrà produrre le proprie controdeduzioni scritte in ordine a quanto addebitato.

In caso di mancato accoglimento delle giustificazioni addotte dall'appaltatore, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, potranno essere applicate le seguenti penali, cumulabili per singole contestazioni, fatte salve ulteriori contestazioni effettuate dagli organi preposti alla sicurezza della circolazione stradale o da altre Autorità:

- €.250,00 per il mancato rispetto degli obblighi attinenti la pulizia dei mezzi di cui al precedente art.6
- €.300,00 per impiego di personale diverso rispetto a quello indicato nell'elenco in possesso del comune;
- €.300,00 per mancato utilizzo da parte del personale di forme idonee all'identificazione (divisa o distintivo);
- €.500,00 per il mancato rispetto degli orari stabiliti senza valida giustificazione;
- €.500,00 per mancata effettuazione di parte di una corsa;
- €.600,00 per comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte del personale del servizio ivi compresi comportamenti degli autisti tali da non garantire il proprio massimo benessere psico/fisico fumando o avendo assunto/assumendo bevande alcoliche o sostanze alteranti sul mezzo
- €.400,00 per la mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (eccedenza dei minori trasportati, presenza sul veicolo di persone non autorizzate ecc.);
- €. 400,00 per violazione del codice della strada;
- €. 400,00 per mancata effettuazione di una corsa;
- €. 500,00 per l'impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti.

L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa della Stazione Appaltante nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza.

La quota relativa alla penale sarà decurtata d'ufficio dal Servizio Istruttore da una delle successive fatture relative al servizio prestato.

La penale verrà recuperata sull'importo per la spesa del suddetto servizio in sede di liquidazione a pagamento della fattura commerciale regolarmente presentata dalla Ditta aggiudicataria.

L'applicazione della penale è indipendente dai diritti spettanti al Comune di Valera Fratta per le eventuali altre violazioni verificatesi. La penale ed ogni altro genere di provvedimento del Comune di Valera Fratta sono comunicate per iscritto e notificate all'Impresa in via amministrativa.

Art. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto d'appalto derivante dall'affidamento del servizio a norma del presente capitolato si intenderà risolto in caso di scioglimento o cessazione della attività da parte della ditta appaltatrice.

La Stazione Appaltante potrà dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

a) gravi e frequenti violazioni degli obblighi contrattuali (n.3 nel corso di ogni anno

scolastico) o abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e comunicate all'appaltatore e che, a giudizio della Stazione Appaltante, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi di sicurezza per i trasportati o per terzi, persone o cose;

b) arbitrario abbandono o ingiustificata sospensione di tutto o parte del servizio appaltato, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento dei danni da parte della Stazione Appaltante;

c) quando venga accertato che l'appaltatore effettui il trasporto di persone che non hanno diritto al servizio scolastico oggetto dell'appalto e che non siano state preventivamente autorizzate dalla Stazione Appaltante;

d) quando venga accertata la mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio di attività oggetto dell'appalto;

e) quando l'appaltatore si renda colpevole di frode;

f) quando l'appaltatore venisse dichiarato fallito;

g) in caso di perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;

h) per ogni altra inadempienza, così come disposto dall'art.1453 del Codice Civile.

i) qualora la appaltatrice;

1) non ha dimostrato l'intervenuta effettuazione dei controlli (riferiti al personale adibito al trasporto) in merito alle condanne penali (anche di primo grado) ed i procedimenti in corso per reati attinenti la tutela dei minori (es. pedofilia) o comunque per reati "contro la persona" e/o a provvedimenti di ritiro/revoca o sospensione della patente di guida e/ del certificato abilitativo

2) non abbia garantito all'appaltatore un costante "monitoraggio" in tal senso ed informando adeguatamente l'appaltatore sulle risultanze.

3) abbia effettuato quanto sopra ma abbia dolosamente taciuto le relative risultanze

4) non abbia sostituire immediatamente gli autisti dichiarati inabili al servizio dalle Autorità preposte, risultanti essere indagati formalmente in procedimenti penali per reati di cui al precedente punto o risultanti, in modo inoppugnabile, abituali consumatori di sostanze alcoliche e/o stupefacenti/alteranti

Qualora, durante il periodo di vigenza del contratto, la Stazione Appaltante dovesse essere costretta a rimodulare sostanzialmente il trasporto scolastico, con modalità difformi, per esigenze dovute ad eventuali riorganizzazioni scolastiche o per il venir meno della richiesta, ovvero ritenesse di costituire altre modalità di servizio di trasporto pubblico urbano - e limitatamente a queste motivazioni - è in facoltà della stessa risolvere il rapporto contrattuale instaurato, con preavviso di almeno sei mesi e portando a termine l'anno scolastico eventualmente in corso, senza che detta risoluzione costituisca titolo per la richiesta di alcuna forma di risarcimento da parte dell'appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, questo, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione.

Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, l'appaltatore dovesse risolvere il contratto prima della scadenza convenuta, la Stazione Appaltante potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando all'inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altra ditta, fino alla scadenza naturale del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, si procederà con diffida ad adempiere entro un congruo termine, comunque non superiore a quindici giorni, decorsi i quali il contratto si intenderà risolto di diritto, si procederà ad introitare il deposito cauzionale e l'appaltatore sarà tenuto al risarcimento del danno, ferma restando la facoltà della Stazione Appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio.

La Stazione Appaltante, ai sensi di legge, in caso di fallimento e di risoluzione del contratto per grave inadempimento, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura, risultante dalla relativa graduatoria. Pertanto, ai sensi del comma 2 dello stesso art.140, l'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, fino al quinto migliore offerente in sede di gara.

Art. 19 bis – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO

È vietata, da parte dell'Appaltatore, la cessione del contratto in tutto o in parte, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs 50/2016.

L'acquisizione delle forniture di materiali aventi carattere meramente accessorio/strumentale (es. carburante, materiale di consumo) ai fini dell'esecuzione delle prestazioni principali oggetto d'appalto non sono da considerarsi subappalto e sono pertanto consentite.

La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità a quanto stabilito dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs 50/2016.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Art. 20 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ove dovessero insorgere controversie tra la Stazione Appaltante e l'appaltatore in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del contratto, l'appaltatore stesso non potrà né sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto al comune, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento del contratto. Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere al Giudice competente, che viene individuato nel Foro di Lodi .

Art. 21 - PAGAMENTO CORRISPETTIVI

Il prezzo si intende fisso per tutto l'appalto.

L'appaltatore dovrà emettere fatture mensili posticipate per i soli mesi di durata effettiva dell'anno scolastico (settembre/giugno). L'aggiornamento annuale di cui al comma precedente non potrà essere fatturato a parte, ma dovrà essere ripartito nelle fatture mensili.

Il pagamento sarà effettuato a mezzo di mandato di pagamento, di norma, entro 30 gg. dalla data di ricevimento delle singole fatture, senza aggiunta di interessi, salvo che la Stazione Appaltante disconosca la regolarità delle stesse e proceda, in conseguenza, a contestazioni.

Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano l'appaltatore dagli obblighi ed oneri che ad esso derivano dal contratto d'appalto.

L'Ente appaltante si riserva di verificare la regolarità contributiva mediante la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18.1.2008, n.40 e s.m.i., prima di effettuare pagamenti di importo superiore a diecimila Euro, la Stazione Appaltante verificherà se l'appaltatore è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo; in caso affermativo, la Stazione Appaltante non procederà al pagamento e segnalerà la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, al fine dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Art. 21 bis – CAUZIONE PROVVISORIA

A garanzia della serietà dell'offerta e dell'obbligo del concorrente dichiarato aggiudicatario di stipulare il contratto entro il termine comunicato, previa la consegna della documentazione a tale fine richiesta, il concorrente dovrà corredare l'offerta con una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto, pari a €. (), con le modalità previste dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016.

La cauzione provvisoria dovrà essere costituita con le modalità e caratteristiche riportate nel Disciplinare di gara vd se farò un disciplinare.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI

CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per usufruire di tale beneficio, l'operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'amministrazione, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente - nei loro confronti - allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Art. 22 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore dovrà costituire, per i termini di durata dell'appalto, una cauzione fissata nella misura normativamente stabilita (attualmente del 10%) dell'importo contrattuale, salvo quanto previsto dalla VIGENTE LEGISLAZIONE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

La garanzia potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

Ogni atto fidejussorio dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- la rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile (c.c.) e l'impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quanto la Stazione Appaltante non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- la rinuncia dell'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore principale ad opera del creditore di cui all'art. 1957 codice civile ;
- l'impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante, senza alcuna riserva.

La garanzia fideiussoria verrà progressivamente svincolata alla fine di ogni anno scolastico di appalto a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Tale svincolo è automatico e non necessita quindi, di alcun benestare da parte della Stazione Appaltante, purchè l'esecutore del contratto consegna preventivamente all'istituto garante un documento, in originale o in copia autentica, da cui risultino gli stati d'avanzamento, ovvero analogo documento attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, verrà svincolato secondo la normativa vigente.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al bando di gara, nonché l'eventuale aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

Resta salvo per la Stazione Appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% ove ricorrano le ipotesi di Legge

Art. 23 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Dopo l'aggiudicazione, l'appaltatore sarà invitato a presentarsi per la stipulazione del contratto nella forma stabilita dal comune.

Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto d'appalto, nessuna eccettuata od esclusa, saranno a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore dovrà provvedere al deposito delle spese di contratto, di bollo e di registrazione.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula senza alcuna valida giustificazione o non presenti la garanzia/cauzione nei termini

assegnati, la Stazione Appaltante lo dichiarerà decaduto, incamererà la cauzione provvisoria e potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Saranno a carico dell'appaltatore inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante.

La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di anticipare la stipula del contratto rispetto al termine indicato dall'art.11 in caso di motivate ragioni di urgenza ed ai sensi di legge.

Art. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. PRIVACY E RISERVATEZZA

L'appaltatore sarà nominato, con apposito provvedimento, responsabile del trattamento dei dati personali che al medesimo saranno affidati per l'esecuzione del servizio in appalto.

L'appaltatore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dalla Stazione Appaltante e si impegnerà ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, l'assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

Art. 25 - RIFERIMENTO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alle vigenti norme in materia di trasporto scolastico e, in generale, a quanto disposto dal Codice Civile, nonché alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi ed, infine, a quanto previsto dal bando e dal disciplinare di gara.

L'appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Art. 26 - RAPPRESENTANTE DELL' APPALTATORE E DOMICILIO LEGALE

L'Appaltatore, in caso di impedimento personale, dovrà comunicare all'Ente Appaltante il nominativo del proprio Rappresentante, del quale dovrà essere presentata Procura speciale conferentegli i poteri per tutti gli adempimenti inerenti l'esecuzione del contratto spettanti ad esso Appaltatore, il quale elegge e mantiene, per tutta la durata dell'appalto, il proprio domicilio legale ad indirizzo da comunicare a mezzo raccomandata all'Ente Appaltante dove, in ogni tempo, potranno essere indirizzati ordini e notificati atti giudiziari.

Art. 27 - DOMICILIAZIONE

La Ditta aggiudicataria deve eleggere domicilio legale per tutti gli effetti del Contratto presso la sede del Comune di Valera Fratta (LO), ove è convenuto che saranno notificati alla stessa tutti gli atti occorrenti.